

INTRODUZIONE

La donazione è un istituto giuridico che riceve espressa disciplina nel codice civile e che a lungo ha impegnato la dottrina e la giurisprudenza chiamate ad interrogarsi su alcune vicende particolarmente complesse come l'eventuale scioglimento per mutuo dissenso del contratto donativo.

Preliminare all'indagine *de qua* si rivela l'analisi della fattispecie giuridica e segnatamente della natura giuridica della donazione.

Dalla lettura dell'art. 769 cod. civ., invero, si evince che la donazione è un atto a titolo meramente gratuito, ove assume rilevanza *l'animus donandi* del donante, ovvero del soggetto che per spirito di liberalità costituisce una donazione nei confronti del donatario. Da ciò si può affermare che il contratto di donazione si fonda sullo spirito di liberalità del donante.

Per tale via, ci si è soffermati sull'indagine dei criteri che segnano la distinzione tra la c.d. gratuità donativa da quella che donativa non è, ove rileva la consistenza economica dell'atto. In altri termini, maggiore sarà l'incremento del patrimonio del donatario, tanto più questo sarà indice di una fattispecie liberale riconducibile all'atto di donazione. Da ciò scaturisce che la gratuità donativa può coincidere con *l'animus donandi* del donatario, in quanto è proprio *l'animus donandi* che sta alla base del contratto di donazione.

Com'è noto, la spontanea liberalità che deve connotare la donazione escludono che possa sussistere un contratto diretto a creare l'obbligo di concludere una donazione.

Tali criteri sommariamente tracciati hanno consentito di individuare la causa della donazione identificabile nella volontà del donante di voler arricchire in modo del tutto

spontaneo e gratuito il donatario, conferendogli un dato bene o assumendo un'obbligazione in suo favore.

L'esame strutturale della donazione ha consentito, altresì, di indagare la figura della donazione indiretta, la quale sembra rientrare nelle fattispecie del negozio o procedimento indiretto. In particolare, si è in presenza di tale figura donativa quando le parti per raggiungere un determinato intento di liberalità, invece di utilizzare lo schema tipico della donazione, adottano uno schema diverso, che si caratterizza anche da diversa causa.

Ciò posto, hanno meritato puntuale approfondimento le vicende in ordine alla capacità di donare di cui all'art. 774 cod. civ., con specifico riferimento all'ipotesi della nullità della donazione costituita dal rappresentante legale del soggetto incapace di agire, per carenza *dell'animus donandi.*; sebbene siano ammissibili alcune deroghe, come nel caso di donazioni eseguite a favore dell'evento nuziale. Tale evento, infatti, sembra legittimare in modo del tutto eccezionale il rappresentante legale del soggetto incapace, consentendosi, seppur con le dovute forme abilitative richieste, le liberalità in favore dei discendenti del soggetto interdetto o inabilitato.

Il lavoro ha consentito altresì di indagare la formazione dell'accordo oggetto della donazione ove trova applicazione la disciplina prevista per i contratti in generale, seppur con le dovute eccezioni e deroghe. Tali deroghe riguardano maggiormente l'articolo 1326 del cod. civ. sulla conclusione del contratto, in quanto, nel contratto di donazione la sola facoltà rimessa in capo al donante è quella di accettare o meno la donazione così come gli è stata proposta dal donatario. Sicché sul punto si sono poste in evidenza le ulteriori deroghe derivanti dall'applicazione dell'art. 1333 cod. civ. sulle obbligazioni del solo proponente.

Si è, altresì, analizzata la disposizione in tema di forma del contratto donativo e di accettazione, per la cui disciplina si sono rivelati importanti alcuni contributi dottrinali, oltretutto di onere. Ciò ha consentito un approfondimento sulla donazione modale che configura una determinata fattispecie giuridica, ove l'onere si riferisce sia alla clausola che viene apposta al negozio giuridico donativo sia all'obbligazione che ne deriva in capo all'onerato. In quest'ultima fattispecie l'onerato è tenuto ad un fare o ad un non fare, a favore del donante, ma tale onere può essere costituito anche a favore di un terzo.

In tema di vicende della donazione, si è analizzato l'art. 790 del cod. civ. dal dispositivo del suddetto articolo ricaviamo che la donazione rinviene quale elemento essenziale la volontà del disponente. Inoltre, la riserva del donante di disporre, deve essere espressamente prevista nell'atto di donazione.

Il diritto della riserva di disporre si configura quale diritto potestativo mediante il quale il donante può riappropriarsi dei beni o delle somme di denaro che costituiscono l'oggetto dell'atto di donazione.

Al riguardo, è doveroso aggiungere nel caso vi sia la premorienza del donante, senza che abbia esercitato la facoltà di disporre, che tale facoltà non potrà essere esercitata o comunque fatta valere dai suoi eredi. Di conseguenza il Donatum rimane nel patrimonio del donatario.

Al riguardo, la locuzione legislativa consente al donante, di opporre un termine. L'opposizione del termine stabilisce entro quale lasso di tempo, il donante posseda la facoltà di esercitare la suddetta riserva di disporre.

Da ciò deriva che il donante è libero di disporre del bene oggetto della riserva di disporre. Il donante può disporre del suddetto bene sia mediante atto tra vivi, sia mortis

causa. Potendo costituire sul bene oggetto della riserva, anche diritti reali di godimento o di garanzia.

Per quanto concerne la qualificazione della riserva di disporre in dottrina sussistono tesi variegata.

Difatti, secondo una prima tesi dottrinale, si tratta di una donazione sottoposta a condizione risolutiva, meramente potestativa, ed eccezionalmente valida poiché espressamente prevista. Segnatamente sarebbe valida secondo i principi generali, essendo viziata e viziente ex art. 1355 del cod. civ., la sola condizione sospensiva meramente potestativa e non anche quella risolutiva.

Un' ulteriore interpretazione dottrinale, ravvisa una condizione risolutiva potestativa, e non meramente potestativa, escludendo che l'esercizio della facoltà di disporre consista in un puro e semplice "*su volam*": quando il donante si avvale della facoltà, è mosso da ragioni apprezzabili, sia che disponga a favore di se stesso sia che disponga a favore di altri. Si precisa che l'atto dispositivo del bene riservato deve favorire, esclusivamente terzi non anche lo stesso donante: solo in tal modo l'esercizio della facoltà di disporre costituisce una condizione risolutiva meramente potestativa, ed impedisce che il bene donato torni nel patrimonio del donante.

Mediante l'articolo 773 del cod. civ., è ammessa la donazione fatta congiuntamente e in modo contemporaneo verso una pluralità di donatari. Dal suddetto articolo possiamo ricavare che l'offerta del donatario consiste nell' attribuire un unico bene o anche una pluralità di beni in comunione tra i donatari, in questo caso le quote si presumono attribuite in parti uguali salva diversa disposizione del donante. Nel caso in cui uno dei donatari decida di non accettare la donazione costituita a suo favore la quota non accetta rimane nel patrimonio del donante, il donante dispone della facoltà di revocare la propria offerta all'oblato che non abbia ancora accettato. Inoltre, Il comma 2

dell'art.773 cod. civ. considera valida la clausola con cui il donante dispone che se uno dei donatari non può o non voglia accettare la quota di donazione costituita a suo favore questa vada ad accrescere gli altri donanti.

Inoltre, vi è la possibilità da parte del donante di poter opporre la clausola di sostituzione. Mediante l'opposizione di tale clausola è possibile offrire la donazione contemporaneamente a due o più persone, laddove la prima persona a cui la donazione è stata offerta non voglia o non possa accettare la proposta di donazione, sarà l'altra persona a poter accettare la medesima offerta di donazione.

In questa fattispecie giuridica si hanno due o più proposte di donazione, dove la prima proposta è da considerarsi pura, mentre la seconda proposta è sospensivamente condizionata alla mancata accettazione da parte del donatario.

Tra le vicende della donazione vi sono annoverate anche le cause di invalidità della stessa.

In particolare, il legislatore si è occupato della nullità e dell'annullabilità della donazione.

Si configurano quali cause di nullità della donazione, la mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto, la illiceità della causa, la illiceità impossibile o indeterminabile dell'oggetto, o se l'atto di donazione si trovi in contrasto con una norma imperativa. Inoltre è da considerarsi nulla per mancanza di forma, la donazione che non sia avvenuta mediante atto pubblico.

Per converso, le cause di annullabilità della donazione le si trovano annoverate tra i principi generali dei contratti, in particolare trovano applicazione i casi di annullabilità del contratto previsti per errore, violenza e dolo, disciplinati dall' art. 1427 del cod. civ.

Inoltre, sono annoverate tra le cause di annullabilità della donazione quelle poste in essere da soggetti che siano incapaci d'intendere o di volere e la donazione posta da soggetti inabilitati.

Tra le cause di invalidità della donazione vi sono l'errore sul motivo e il motivo illecito.

In particolare, l'errore sul motivo è posto quale tutela nei confronti del donante. Difatti il dispositivo dell'art. 787 del cod. civ. disciplina che: *“La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità”*.

Per quanto concerne il motivo illecito, lo troviamo disciplinato nell'art. 788 del cod. civ., il quale enuncia che: *“Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità”*. Al riguardo si può affermare che il motivo illecito è quello contrario alle norme imperative, dell'ordine pubblico o del buon costume.

Per quanto concerne l'istituto della revocazione della donazione, lo si trova disciplinato in una serie di articoli del cod. civ. Dalle locuzioni normative date dal codice civile si evince che la revocazione della donazione viene definita come diritto ex lege, che può essere attribuito al donante e ai suoi eredi, allo scopo di ottenere l'inefficienza della donazione, per ingratitudine o sopravvivenza dei figli.

Da ciò si evince che la revocazione della donazione è prevista per tutelare gli interessi superiori, sia di natura morale che familiare. Inoltre, potrà scaturire una sopravvenuta inefficacia della donazione.

Per quanto concerne la natura giuridica della revocazione, la dottrina prevalente ritiene che possa qualificarsi quale diritto potestativo riconosciuto al donante, e da questi

azionabile in giudizio, quando si è in presenza delle tassative circostanze, per caducare l'arricchimento prodotto dalla donazione.

L'azione di revocazione della donazione viene rimessa nelle facoltà del donante.

L'azione di revocazione della donazione può avvenire anche per fatti concludenti. Ovvero attraverso dei comportamenti inequivocabili, dal quale emerga la volontà di beneficiare in egual modo della donazione, nonostante si ha conoscenza di fatti o circostanze che andrebbero a giustificare e legittimare l'azione di revocazione da parte del donante.

Al riguardo, si è espressa la dottrina mediante una serie di tesi tra loro divergenti.

Secondo una prima locuzione dottrinale, la revocazione della donazione si avvicinerebbe ad un vero e proprio negozio unilaterale di revoca. Una seconda formulazione della dottrina qualifica la revocazione della donazione come fattispecie di inefficacia in senso stretto, per il fatto che il legislatore ha scelto uno strumento che si avvicina alla risoluzione unilaterale del contratto per contrastare un difetto funzionale della causa di liberalità.

Ulteriore argomentazione dottrinale ritiene che la revocazione sia una ipotesi di risoluzione effettiva del contratto per causa sopravvenuta, e non per difetto funzionale della causa, andando così a distinguere l'invalidità che suppone un vizio di forma, dalla rescissione che invece postula un difetto del contratto.

In tali fattispecie dottrinali la revocazione rappresenta un'ulteriore ipotesi di risoluzione a struttura unilaterale del contratto, di natura potestativa, azionabile soltanto in presenza di specifiche condizioni che siano espressamente previste dalla legge, mediante sentenza giudiziale di natura essenzialmente costitutiva. Al riguardo, un'ulteriore tesi dottrinale sostiene invece, che la revocazione per ingratitudine sia una forma di sanzione per condotte riprovevoli del donatario, nei confronti del donante,

prive di giustificazioni e come tali giudicate in modo sfavorevole da parte dell'ordinamento, e per questo sanzionabili tramite l'eliminazione degli effetti vantaggiosi, ottenuti dal donatario attraverso l'atto di donazione.

Da ciò scaturisce che la revocazione della donazione rappresenta un potere, attribuito al donante per azionare una tutela, che fonda la sua ratio in un episodio sopravvenuto alla conclusione del contratto, in quanto incompatibile in questa specifica fattispecie con l'intento liberale, ovvero con l'ingratitude del donatario, che va in contrasto con la funzione della donazione. L'effetto in questo caso può essere rimosso per libera scelta del donante, muovendo l'azione di revocazione, rendendo inefficace il contratto di donazione. Al riguardo, vi sono due fattispecie di revocazione previste e disciplinate dal cod. civ., si tratta della revocazione per ingratitude e la revocazione della donazione per sopravvivenza dei figli.

Per quanto concerne la prima fattispecie in esame, la si trova disciplinate nell' articolo 801 del Cod. civ.. il quale enuncia che: *“La domanda di revocazione per ingratitude non può essere proposta che quando il donante ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1,2 e 3 dell'art.463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 (1) e 436 [802; att. 141].* Attraverso tale istituto, il legislatore ha previsto la possibilità per il donante di eliminare il valore giuridico dato al contratto di donazione, per gravi motivi riguardanti la persona del donatario. Nella fattispecie in esame, tali motivi, vedono il suo verificarsi in un momento successivo, rispetto alla conclusione dell'accordo di donazione. Sono tre le fattispecie di revoca per ingratitude previste è disciplinate dall'articolo 801 del cod. civ.: nel caso di ingiuria verso il donante, pregiudizio grave al patrimonio dello stesso, rifiuto di pagare gli alimenti.

Mediante il dispositivo posto in essere nell'articolo 801 del cod. civ., il legislatore ha inteso contrastare, il comportamento del donatario, per comportamenti riprovevoli, negativi e penalmente perseguibili, tenuti nei confronti del donante.

È opportuno precisare che la valutazione per ingratitudine non è rimessa alla valutazione personale e soggettiva del donante, ma tale valutazione è rimessa in modo esclusivo all'accertamento giudiziale oggettivo, sulla base dell'art. 801 del cod. civ., in combinato disposto con l'art. 463 del cod. civ. In materia di indegnità a succedere, il suddetto articolo stabilisce che la domanda per ottenere la sentenza di revocazione per ingratitudine, può essere attivata, quando il donatario abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un ascendente o discendente del medesimo oppure abbia egli commesso in danno alle medesime persone, un fatto per il quale trovano applicazione le disposizioni riguardanti il diritto penale. Il medesimo articolo trova applicazione anche per ingiuria grave nei confronti del donante, o se vi sia arrecato grave pregiudizio nei confronti del patrimonio del donante, o se abbia rifiutato di prestare gli alimenti a cui era obbligato, e tenuto in ragione ai suoi vincoli familiari. Inoltre, nel dispositivo dell'articolo 802 del cod. civ., troviamo disciplinati i termini ed i legittimati ad agire. Nello specifico il dispositivo del suddetto articolo enuncia che: *“La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante e dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione”*. Dal disposto si ricava che legittimato attivamente ad intentare l'azione di revocazione della donazione per ingratitudine è il donante ed i suoi eredi. Mentre, la legittimazione

passiva spetta al donatario, ed in considerazione degli effetti patrimoniali dell'azione di revocazione, anche ai suoi eredi.

Inoltre, è doveroso aggiungere che nel caso si dovesse verificare la morte del donante e questi abbia promosso l'azione di revocazione per ingratitudine, gli eredi sono legittimati a riassumere l'azione entro sei mesi. Se invece il donante non ha proposto l'azione, gli eredi possono proporre l'azione di revocazione nel lasso di tempo rimasto, al momento dell'apertura della successione. In quanto il dispositivo dell'articolo 802 del cod. civ., non fa menzione di un termine entro il quale gli eredi siano legittimati ad agire.

Per quanto concerne l'ingiuria grave si considera, quale offesa all'onore e al decoro del donante, nonché al suo patrimonio morale ed affettivo, la sua pubblica stima e la sua dignità.

Per quel che riguarda invece la condotta ingiuriosa essa deve essere cosciente e consapevole, non è necessario che il comportamento sia continuativo, in quanto l'ingiuria grave potrebbe derivare da un unico episodio. Inoltre, non è necessario che il donante abbia querelato il donatario, è non costituisce ingiuria grave l'aver presentato denuncia-querela contro il donante, quando l'esito del giudizio penale dimostri la fondatezza dell'accusa. Al riguardo bisogna aggiungere che la condotta riprovevole del donatario che sia incapace di intendere e di volere perpetrata contro il donante esclude l'ingiuria, in quanto manca il presupposto fondamentale dell'intenzionalità, richiesto dall'articolo 801 del cod. civ.

La valutazione del comportamento ingiurioso, e la sua gravità sono rimesse al giudice di merito.

La revocazione della donazione per ingratitudine, motivata dal grave pregiudizio dolosamente arrecato al patrimonio del donante, si configura quale causa di revocazione della donazione.

Al riguardo, la valutazione dei requisiti del dolo e della gravità del danno arrecato viene rimessa al giudice di merito. Il giudice nell'emettere sentenza dovrà tenere in considerazione tutte le circostanze concrete del singolo caso, nonché della consistenza patrimoniale del donante. Per quanto concerne il danno, esso deve avere un fondamento soggettivo, ovvero, dalla coscienza e dalla volontà, sussistente in capo al donatario di voler danneggiare il donante. Mentre per quanto concerne la gravità del pregiudizio inferto al patrimonio del donante, questo deve valutarsi in modo oggettivo, prendendo in riferimento la situazione economica complessiva del donatario. Inoltre, il depauperamento doloso sul patrimonio del donante, per cause o motivi imputabili al donatario, giustifica la revoca della donazione, ove si dimostri di notevole importanza e tale da escludere o da diminuire grandemente le residue sostanze tenute per sé dal donante stesso.

Tra le cause di revocazione della donazione per ingratitudine disciplinate dall'art. 801 del cod. civ., vi è il rifiuto agli alimenti. Questa determinata fattispecie giuridica prevista dal cod. civ. possiede natura strettamente privata, è il donante può azionarla, in alternativa alla richiesta di adempimento dell'obbligo alimentare. Per quanto concerne l'obbligo che sussiste in capo al donatario nel versare gli alimenti al donante, tale obbligo sussiste soltanto se tra donante e donatario vi sia un vincolo di parentela e affinità. In questa determinata fattispecie giuridica per la revoca della donazione viene richiesto il concorso di uno *Status Familiae*. Oltre al vincolo familiare devono ricorrere anche i presupposti obiettivi proprio degli alimenti. Tali presupposti sono individuabili nello stato di bisogno, nella impossibilità dell'avente diritto di poter